

**COMUNICATO UFFICIALE**

**ATTIVITA' E SEDE REGIONALE**

**AGGIORNAMENTO DEL 19 MAGGIO 2020**

UISP Lombardia informa della pubblicazione del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 che decreta:

- all'art. 1, comma 1, lettera c) *“a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori a cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento delle politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le regioni e le provincie autonome possono stabilire una data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.”*
- all'art. 1, comma 1, lettera d) *“è consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici; ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”.*
- all'art. 1, comma 1, lettera e) *“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione a manifestazioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della Federazione di appartenenza. **Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI e del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, e gli Enti di Promozione Sportiva”.***
- all'art. 1, comma 1, lettera f) *“l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, **a decorrere da 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle provincie autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del Decreto Legge n° 33 del 2020. Le regioni e le provincie autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.***

- all'art. 1, comma 1, lettera g) *“per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun Organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”.*
- all'art. 1, comma 1, lettera h) *“sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici”.*
- all'art. 1, comma 1, lettera i) *“lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n° 773”.*

UISP Lombardia informa inoltre della pubblicazione dell’Ordinanza di Regione Lombardia n° 547 del 17 maggio 2020 (efficace dal 18/05/2020 al 31/05/2020) che dispone:

- all'art. 1 comma 1.5, paragrafo 1) *“le attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.), possono essere consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente paragrafo. Tali previsioni potranno essere aggiornate con successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive”.*
- all'art. 1 comma 1.5, paragrafo 2) *“i gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli”.*
- all'art. 1 comma 1.5, paragrafo 3) *“i suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti)”.*
- all'art. 1 comma 1.5, paragrafo 4) *“non sono consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre”.*
- all'art. 1 comma 1.5, paragrafo 5) *“sono consentiti sia il volo che la navigazione da diporto”.*
- all'art. 1 comma 1.6, paragrafo 1) *“è consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli*

*animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L'attività di allenamento e addestramento è consentita anche da parte di istruttori e soggetti che hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei singoli animali. Il rapporto di affidamento deve essere giustificato da specifiche competenze e da un incarico legittimo che li autorizzi ad allenare e addestrare gli animali per conto dei proprietari degli animali”.*

- all'art. 1 comma 1.6, paragrafo 2) *“l'attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all'aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività”.*

#### Considerato che

- l'ordinanza Regionale n° 547 amplia le misure di restrizione previste dal D.P.C.M. del 17/05/2020 ma, in materia di adempimenti previsti al fine di garantire la sicurezza sanitaria, le misure previste dall'ordinanza regionale di cui sopra vanno considerate riduttive rispetto a quanto previsto dalle “Linee Guida per le Modalità di Svolgimento degli Allenamenti per gli Sport Individuali”, emessa dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 04/05/2020, di cui occorre tenere conto.
- l'ordinanza Regionale n° 547 restringe la seguente misura prevista dal D.P.C.M. del 17/05/2020 *“l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere da 25 maggio 2020”*; ciò poiché la stessa ordinanza, efficace fino al 31 maggio 2020, dispone che *“non sono consentite le attività, neanche all'aperto, di piscine e palestre”.*
- le prime linee guida per l'esercizio fisico e lo sport – pubblicate a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle quali seguirà il documento ufficiale non ancora pubblicato alla data odierna, prevedono, quali modalità di attuazione delle misure, che *“a seguito dell'emanazione del presente documento sarà compito e responsabilità dei singoli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio - o, se del caso, integrare quelli già adottati – i quali, oltre alle indicazioni del presente documento, dovranno tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza”*;
- i protocolli applicativi di dettaglio di cui al precedente punto non sono ancora stati pubblicati;
- si sono rilevate diverse incongruenze nei provvedimenti assunti e nelle linee guida finora pubblicate, che necessitano di essere chiarite e precisate al fine di evitare possibili diverse interpretazioni;

**UISP Lombardia dispone, fino alla pubblicazione dei protocolli di cui al punto 3 delle considerazioni di cui sopra, e comunque fino al 31 maggio 2020, su tutto il territorio lombardo, la proroga della sospensione di tutte le attività, di qualsiasi tipo, di propria diretta competenza organizzativa, dei suoi Settori di Attività e dei suoi Comitati Territoriali e relativi Settori di Attività.**

UISP Lombardia comunica a tutte le Associazioni/Società sportive affiliate che, per quanto riguarda l'attività sportiva, essa è disciplinata dall'art. 1, lett. d) e) f) g) del D.C.P.M. del 7/05/2020 ma, per quanto riguarda la Lombardia, prevalgono le disposizioni di cui agli artt. 1.5 e 1.6 dell'ordinanza regionale n° 547 del 17/05/2020 e tali disposizioni valgono fino al 31 maggio.

In Regione Lombardia è quindi possibile:

- svolgere attività sportive individualmente - per sport individuali o di squadra - all'aria aperta, a livello dilettantistico e professionistico. L'attività sportiva si può praticare anche nell'ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi che siano dotati di spazi all'aperto.
- svolgere "lezioni" individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di 4 persone, esclusi gli istruttori. Questa prescrizione va estesa anche alle attività sportive non individuali.
- considerare aree adibite alla pratica sportiva all'aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli.
- svolgere il volo e la navigazione da diporto.
- svolgere attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L'attività di allenamento e addestramento è consentita anche da parte di istruttori e soggetti che hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei singoli animali. L'attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all'aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.

In Regione Lombardia non è possibile:

- la fruizione di spazi e servizi accessori, quali palestre, docce e spogliatoi, fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici, nell'ambito degli impianti sportivi, dei centri sportivi o dei siti sportivi
- svolgere l'attività sportiva, anche all'aperto, in piscine e palestre, che quindi devono rimanere chiuse.

Inoltre:

L'ordinanza della Regione Lombardia precisa che le previsioni potranno essere aggiornate con successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive.

Resta di responsabilità dei gestori e/o dei legali rappresentanti delle ASD/SSD, oltre che di garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, l'assicurazione del contingentamento degli ingressi, l'organizzazione di percorsi idonei, l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).

UISP Lombardia comunica altresì la proroga della chiusura della sede regionale di via Guerzoni 23, a Milano, fino al 25 maggio 2020.

Sul sito di UISP Lombardia saranno pubblicati i successivi aggiornamenti.